



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 APRILE 2018

Oggetto: Napoli – Località Molosiglio – **Ditta Iacovelli Giuseppe** – Rilascio concessione specchio acqueo di mq.180, in ampliamento ex art.24 R.C.N. della concessione n. 51/2013, da destinare a campo boe per ormeggio imbarcazioni da diporto, con scadenza al 31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Criscuolo, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione, in particolare l'art. 24 R.C.N.;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza di concessione demaniale marittima n° 51/2013 valida fino al 31.12.2020 con la quale la Ditta Iacovelli Giuseppe è autorizzata all'utilizzazione dei seguenti beni demaniali marittimi: tratto di ciglio banchina ed antistante specchio acqueo rispettivamente di ml.14 e di mq.168 in testata del molo di sopraflutto del Molosiglio del Comune di Napoli per ormeggio natanti da diporto c/terzi;

Considerato che con istanza acquisita in data 27/09/2016 al n. 6103 del protocollo generale e successiva integrazione tecnica in data 20/06/2017-prot.3777, la predetta ditta ha chiesto la concessione, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., di un ulteriore specchio acqueo di mq.180, in continuità con quello già in concessione, allo scopo di destinarlo all'ormeggio di imbarcazioni da diporto per conto terzi mediante il posizionamento di n.10 corpi morti ecocompatibili con altrettanti gavitelli;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso A.D.S.P. n. 1456 del 8.11.2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che in sede di istruttoria l'Area Tecnica ha evidenziato che il triangolo d'acqua ricompreso tra l'area marina richiesta in concessione e la scogliera, di fatto, non può che essere utilizzato e/o a servizio della medesima concessione e pertanto lo stesso dovrebbe essere ricompreso nello specchio acqueo assentito (che pertanto passa dai 180 mq. richiesti ai 214 mq. di effettivo asservimento);



Preso atto che nota pervenuta in data 09/04/2018, assunta al prot.AdSP n.2331, la Ditta Iacovelli con riferimento alla suddetta necessaria rimodulazione delle volumetrie dello specchio acqueo di cui trattasi, così come evidenziate dall'Area Tecnica di questa Adsp, ha espresso la propria accettazione formale all'assentimento in concessione dello stesso, riservandosi di trasmettere Mod.D1 integrativo e modificativo riportante la definitiva consistenza dello specchio acqueo oggetto di concessione (per complessivi 214 mq.);

Preso atto che la società istante non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale, come da bozza di licenza allegata, suppletiva a quella vigente n.51/2013 ai sensi dell'art. 24 R.C.N., avente decorrenza dalla data di rilascio e fino al 31.12.2020, in favore della Ditta Iacovelli Giuseppe (con sede in Napoli alla via Cupa Molisso n.6 Partita IVA 07203060632), per l'utilizzazione di un ulteriore specchio acqueo di mq.214 ubicato in testata del molo di sopraflutto del Molosiglio nel Comune di Napoli. Sul fondale marino del predetto specchio acqueo saranno posizionati n.10 corpi morti ecocompatibili con altrettanti gavitelli per l'ormeggio in sicurezza di n.4 imbarcazioni da diporto con lunghezza max di ml.8, durante il periodo estivo (maggio-settembre).

L'atto concessivo, integrativo alla concessione n.51/2013 con scadenza al 31/12/2020, potrà essere rilasciato previa acquisizione del Mod. D1 come specificato in premessa, nonché previa corresponsione del canone annuo minimo determinato ai sensi della L. 296/06 e s.m.i. (valore Istat - riferimento circolare n° 82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT) e fissato per l'anno 2018 in € 354,01 (trecentocinquantaquattro/01) per il periodo di utilizzo commerciale (maggio-settembre) e di ulteriori € 354,01 per il periodo invernale (ottobre-aprile), nonché previa integrazione della esistente cauzione prevista dall'art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Resta fermo l'obbligo del titolare a munirsi di ogni ulteriore nulla osta/autorizzazione previste dalla legge e rientranti nelle attribuzioni delle competenti Amministrazioni Pubbliche prima di porre in esercizio la concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 20.04.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica C25

Rep. Archivio Dem.

Cod. cliente 382611

N.....del Registro concessioni Anno 2018

N..... del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

L I C E N Z A I N T E G R A T I V A E X A R T . 2 4 R . C . N .

A L L A C O N C E S S I O N E N . 5 1 / 2 0 1 3 - R E P . 7 0 5 2

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con licenza di concessione demaniale marittima n.51/2013-rep.7052 del 20/05/2013, prorogata fino al 31/12/2020, la Ditta Iacovelli Giuseppe è concessionaria, sulla testata del molo di sopraflutto del Molosiglio nel Comune di Napoli, di un tratto di ciglio banchina di ml.14 con antistante specchio acqueo di mq.168, allo scopo di destinare i suddetti beni d.m. all'ormeggio di unità da diporto per conto terzi;
- con istanza (Mod.D1) pervenuta in data 27/09/2016 assunta al n.6103 del protocollo generale e successiva integrazione tecnica in data 20/06/2017-prot.3777 la ditta Iacovelli Giuseppe ha richiesto la concessione di un ulteriore specchio acqueo di mq.180, in continuità con quello già in concessione, allo scopo di destinarlo all'ormeggio di imbarcazioni da diporto mediante posizionamento di corpi morti e gavitelli, per il periodo stagionale maggio-settembre;
- la predetta istanza è stata pubblicata - ai sensi dell'art. 18 del Reg. C.N. - con avviso AdSP prot.1456 del 08/11/2016, per il periodo 14/11/2016-13/01/2017 e che per la stessa non sono pervenute istanze in concorrenza né osservazioni in merito;
- con comunicazione AdSP n°527 del 12/04/2017 è stato richiesto il parere della Capitaneria di Porto di Napoli e dell'Area Tecnica;
- con nota del 12/05/2017-prot.AdSP n.651 è stata richiesta alla ditta Iacovelli Giuseppe ulteriore documentazione per supplemento

istruttorio;

- con nota del 20/06/2017-prot.AdSP n.3777 la ditta richiedente ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa;
- con nota AdSP prot.n.989 del 13/07/2017, la suddetta documentazione integrativa è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Napoli ed all'Area Tecnica per l'espressione del parere definitivo di rispettiva competenza;
- con nota del 07/07/2017-prot.39003 la Capitaneria di Porto di Napoli ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che venga rispettato, da parte dell'istante, lo schema e le specifiche della documentazione tecnica prodotta, in quanto le opere suddette non pregiudicano il mantenimento degli attuali profili di sicurezza della navigazione;
- con nota interna n.71 del 19/02/2018, l'Area Tecnica ha espresso il proprio parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: -poiché il triangolo d'acqua ricompreso tra l'area marina richiesta in concessione e la scogliera, di fatto, non può che essere utilizzato e/o a servizio della medesima concessione, si ritiene che esso vada ricompreso nello stesso specchio acqueo (si stima di complessivi mq.214 invece di 180,00 come riportato in rosso nello schema in allegato); -il numero max delle imbarcazioni da poter ormeggiare è pari a 4 (come dichiarato nella documentazione tecnica presentata) e non pari a 10 (come dichiarato nell'istanza della stessa Ditta Iacovelli); -la concessione resta comunque subordinata all'acquisizione, da parte del richiedente, di ogni eventuale ulteriore parere/nulla osta previsto dalla normativa vigente di competenza di altre amministrazioni;

- in merito a quanto considerato dall'Area Tecnica circa la diversa consistenza dell'ulteriore specchio acqueo da assentire in concessione, con nota pervenuta in data 09/04/2018 ed assunta al prot.AdSP n.2331, la ditta Iacovelli Giuseppe, preso atto di quanto sopra, ha formalizzato al propria accettazione riservandosi di presentare un nuovo Mod.D1 integrativo e modificativo di quello precedentemente trasmesso;
- in data _____ -prot.AdSP n. _____, è pervenuto il suddetto Mod.D1 con il quale è stata rappresentata la nuova consistenza dello specchio acqueo richiesto in concessione che varia dai 180 mq. originariamente richiesti ai 214 mq. oggetto del presente atto di concessione;
- il canone demaniale annuo aggiuntivo per la presente concessione è stato determinato mediante applicazione della legge 296/06 (Finanziaria 2007), relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Essendo inferiore al minimo previsto viene applicato il canone annuo minimo di € 354,01 per il periodo estivo di utilizzo commerciale (maggio-settembre) e di ulteriori € 354,01 per il restante periodo invernale (ottobre-aprile) di occupazione dell'area di fondale mediante i corpi morti. I suddetti canoni, validi per l'anno 2018, sono soggetti ad aggiornamento annuo a norma dell'art.04 1.494/93 (come da scheda calcolo canone agli atti d'ufficio);
- la ditta richiedente ha provveduto al versamento del deposito cauzionale integrativo, pari a € 1.416,00 (due annualità di canone) previsto dall'art. 17 del Reg.Esec.C.N., come da polizza integrativa
- con delibera n° _____ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio della concessione in questione

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla Ditta Iacovelli Giuseppe-P.IVA 07203060632, con sede in Napoli alla via Cupa Masseria Molisso n.6, di occupare un ulteriore specchio acqueo di mq.214, posto in testata del molo di sopraflutto del Molosiglio nel Comune di Napoli, da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da diporto per conto terzi, durante il periodo stagionale maggio-settembre, mediante il posizionamento di n.10 corpi morti ecocompatibili ed altrettanti gavitelli.

La presente concessione integra e modifica la vigente licenza di concessione n.51/2013-rep. 7052 del 20/05/2013, prorogata fino al 31/12/2020, e relativa ad un tratto di ciglio di banchina di ml.14 ed antistante specchio acqueo di mq.168, destinati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto per conto terzi, sulla testata del Molosiglio.

Il tutto come rappresentato nelle planimetrie che si allegano al presente con le lettere A e B.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il **periodo decorrente dalla data del suo rilascio e fino al 31.12.2020**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **2.124,06= (duemilacentoventiquattro/06)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in tre rate annuali soggette ad aggiornamento istat ai sensi dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia

contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi

dell'art. 17 del Reg.Esec. al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. il numero max delle imbarcazioni da poter ormeggiare è pari a 4 (come dichiarato nella documentazione tecnica presentata) e non pari a 10 (come dichiarato nell'istanza presentata in data 20/06/17-protAdSP

n.3777);

2. la concessione resta comunque subordinata all'acquisizione, da parte del richiedente, di ogni eventuale ulteriore parere/nulla osta previsto dalla normativa vigente di competenza di altre amministrazioni;
3. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
4. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
5. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
6. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
7. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai

concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;

10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
11. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
12. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è

opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

13. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario-Agenzia delle Entrate Napoli 3 -in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
16. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
17. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
18. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi

oggetto della presente concessione;

- segnalare– senza indugio/immediatamente –a questa AdSP l’eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che compri l’avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

- rappresentare all’AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell’esercizio dell’attività stessa e vietare l’accesso e l’uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato anticipatamente la prima rata del canone demaniale annuo dovuto, come risulta da fattura n. _____ ;
- avendo provveduto ad integrare, a norma dell’art. 17 reg. cod. nav., la polizza fideiussoria n.6928500733891-Ag. 6928 Napoli emessa in data 14/11/2012 dalla Milano Assicurazioni s.p.a., per ulteriori € 1.416,00;

si rilascia la presente licenza, che esso sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Cupa Masseria Molisso n.6-CAP 80147.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO